

febbraio  
marzo 1971

# **Bollettino 10**

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

## Sommario

### Attività del Consiglio:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| La riforma tributaria . . . . .                    | pag. 19 |
| L'Assemblea del 2 marzo 1971 . . . . .             | » 19    |
| La relazione del Consiglio . . . . .               | » 19    |
| La discussione e le deliberazioni . . . . .        | » 24    |
| Le conclusioni . . . . .                           | » 28    |
| Costituita l'Unione Interprofessionale Emilia-     |         |
| Romagna . . . . .                                  | » 29    |
| Due giorni di astensione dalle udienze in tut-     |         |
| ta Italia . . . . .                                | » 32    |
| Una « intervista » con il Prof. Furio Bosello      | » 33    |
| Il disegno di legge nel patrocinio dei non ab-     |         |
| bienti . . . . .                                   | » 36    |
| A proposito delle pensioni a favore degli avvocati | » 39    |
| In breve:                                          |         |
| Consegnato il premio Jacchia . . . . .             | » 41    |



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

### LA RIFORMA TRIBUTARIA

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dai molteplici problemi sollevati dalla riforma fiscale, tuttora all'esame della Camera dei Deputati. Per la grave incidenza che la riforma potrà avere sull'esercizio delle libere professioni, sia in senso generale (si pensi, ad esempio, alla gravissima minaccia che la riforma contiene per il segreto professionale) e sia in senso individuale (l'aggravio dell'onere contributivo per tutti i professionisti), è parso doveroso al Consiglio dedicare a questo argomento la sua attività con preminenza rispetto a qualsiasi altro compito. È per questo motivo che il presente numero del Bollettino si occuperà quasi esclusivamente di questo solo tema.

### L'Assemblea del 2 marzo 1971.

Per la quarta volta, nel giro di un mese, il Consiglio ha convocato una assemblea straordinaria; per il 2 marzo era all'ordine del giorno una

*relazione del Consiglio sui problemi connessi alla riforma fiscale* che pubblichiamo interamente, anche perchè in essa è contenuta la *storia* delle varie attività succedutesi dalla fine di gennaio alla ultima assemblea sull'argomento della riforma.

### La relazione del Consiglio.

« L'attività del Consiglio in merito alla nota protesta per la riforma fiscale è stata — sia detto con tutta franchezza — operosa ed intensa.

### I

*Domenica 24 gennaio alle ore 10,30* ebbe luogo, nella nostra sede, una riunione fra tutti i rappresentanti degli Ordini Forensi dell'Emilia e Romagna.



Vi parteciparono anche degli esperti in materia tributaria: il Collega avv. Busi di Bologna, l'avv. Romano ed il dott. Macchiaverna di Reggio Emilia.

Si concordò sulla proposta di astensione dalle attività professionali previo immediato collegamento con gli altri Ordini e Collegi in sede provinciale e regionale.

Si stabilì che ogni Ordine forense avrebbe convocato sollecitamente l'assemblea dei propri iscritti allo scopo di ottenere formale mandato per assumere ogni più opportuna iniziativa.

Si convenne ancora che i Presidenti degli Ordini prendessero contatti con i Consigli e Collegi professionali delle singole province, per deliberare sulle forme e sui modi di attuazione delle manifestazioni di protesta.

## II

*Mercoledì 27 gennaio, alle 16,30, sempre nella nostra sede, si tenne una riunione interprofessionale con gli architetti, i medici, notai, farmacisti, dottori commercialisti e agronomi, ingegneri, geometri, ragionieri, ostetriche, periti industriali e con la partecipazione dei rappresentanti di alcuni Sindacati professionali.*

In questa riunione si deliberò la costituzione del Comitato Provinciale, con l'intesa di una successiva nuova convocazione per il 4 febbraio.

## III

In relazione al deliberato di cui alla riunione congiunta svoltasi il 24 gennaio, fu convocata l'Assemblea dei nostri iscritti per *martedì 2 febbraio* col seguente ordine del giorno:

*Esame proposta comitato nazionale agitazione liberi professionisti per astensione da ogni attività professionale nei giorni 4 e 5 febbraio, in relazione al disegno di legge di riforma fiscale in corso di esame al Parlamento.*

In questa Assemblea, presenti 122 Colleghi, si stabilì l'astensione, e ciò per un doveroso collegamento di solidarietà, per i giorni 4 e 5 febbraio.

Fu nominata una Commissione così detta di vigilanza, composta dagli Avvocati Piero Ballarini, Giorgio Barbieri, Floriano Cioffi, Mario Leone, Achille Melchionda, Carlo Pancaldi oltre che dal Presidente Salvatore Mauceri.

La Commissione svolse con solerte scrupolo il compito affidatole. La astensione ebbe luogo senza alcun incidente e fu pienamente osservata.



#### IV

Nel pomeriggio del 4 *febbraio* ebbe luogo altra riunione interprofessionale locale. Intervenne anche il segretario del Sindacato forense avvocato Piero Ballarini.

Si deliberò che i medici avrebbero chiuso i loro studi o ambulatori privati, fatta eccezione per qualche caso di comprovata urgenza. Si concordò per una visita al Prefetto al quale rassegnare per iscritto le ragioni della protesta

#### V

Domenica mattina 7 *febbraio* ebbe luogo una riunione dei Consigli forensi della regione.

In questa adunanza si deliberò il mantenimento dell'agitazione in corso, improntata però a responsabile civismo. Al termine della riunione, protrattasi fino alle 13,30, si decise la costituzione in *Comitato promotore di una Federazione regionale di liberi professionisti dell'Emilia e Romagna* con sede in Bologna, con lo scopo di affrontare in modo unitario, organico e responsabile i problemi della libera professione in una moderna società democratica.

Si stabilì di effettuare un'assemblea costitutiva, a breve scadenza, alla quale avrebbero dovuto partecipare i rappresentanti di tutti gli Ordini, Collegi, Sindacati professionali delle singole Province dell' Emilia e Romagna.

Della detta costituzione venne data comunicazione al *Resto del Carlino*, apparsa l'indomani su pagina nazionale.

#### VI

*Lunedì 8 febbraio ore 11* ebbe luogo la prosecuzione della precedente assemblea nostra.

Intervenuti 160 iscritti.

Il Presidente diede lettura di un telegramma a firma dell'On. Di Lorenzo della Federazione dei Medici e dell'avv. Cappelletti di Roma, con cui si comunicava che per il 10 febbraio l'On. Colombo avrebbe ricevuto una delegazione del Comitato di agitazione. In tale telegramma si sottolineava l'opportunità, anche in considerazione del particolare momento politico, della sospensione di ogni ulteriore manifestazione di sciopero.

Il Presidente faceva presente che tra le varie forme di agitazione, e ciò diceva a titolo personale, fosse da escludere l'astensione ad oltranza, in quanto improduttiva di effetti pratici.



Dopo i numerosi interventi svolti venne data lettura di un ordine del giorno, proposto dagli avv. Ballarini e Zoboli, per la sospensione dei lavori dell'Assemblea con la nomina di una commissione ristretta per l'esame più approfondito delle questioni in corso.

La proposta venne approvata con voti 140 su 160 presenti. La Commissione fu nominata per acclamazione nelle persone, oltre che del Presidente Salvatore Mauceri, degli avvocati Luigi Busi, Francesco Giangreco, Piero Ballarini, Mario Giulio Leone e Achille Melchionda.

## VII

Nei giorni 10 - 11 *febbraio* la Commissione predispose la propria relazione (l'avv. Busi aveva declinato la designazione).

## VIII

Il 10 *febbraio alle ore 19* ebbe luogo altra riunione degli Ordini e Collegi di Bologna, sollecitata dal Sindacato ragionieri.

In questa riunione, il Comitato, viste alcune inesatte affermazioni apparse sulla stampa, deliberava di precisare attraverso un comunicato che l'onere prevedibile a carico dei professionisti, a seguito del progetto di riforma tributaria, anzichè diminuito sarebbe stato sensibilmente aggravato, in base ad un prospetto di raffronto predisposto dai commercialisti.

Tale comunicato, diramato all'agenzia Italia, apparve sulla stampa quotidiana.

## IX

*Venerdì 12 febbraio ore 10*, prosecuzione dell'Assemblea precedente.

Venne data lettura della relazione predisposta dalla Commissione, relazione però di maggioranza in quanto dissenziente, in parte, il componente avv. Mario Leone.

La relazione venne messa in votazione nella sua prima parte fino alla lettera B compresa.

Per alzata di mano fu approvata con voti 38 favorevoli e 37 contrari.

Si insisteva per una nuova votazione ad appello nominale ma molti colleghi intanto si allontanavano talchè la presidenza ritenne opportuno di dichiarare sciolta l'assemblea.



*Lunedì 22 febbraio* ebbe luogo la convocazione generale della costituenda Federazione regionale.

Poichè per il 27 febbraio l'unione delle Curie aveva deciso l'assemblea di tutti i Consigli d'Italia, in quella adunanza si stabilì che fosse opportuno partecipare alla riunione romana e ciò per un principio unitario di orientamento.

Fin dal primo profilarsi delle reazioni al disegno di legge di riforma tributaria, il Consiglio ha avvertito che i problemi agitati, ed i moti di opinione e di protesta variamente manifestatisi, non si esaurivano in una mera difesa di interessi di categoria. In realtà, la crisi del rapporto avvocati-fisco si inseriva nel più ampio discorso sulla figura pubblica dell'avvocato, che, se da un lato è cittadino tra i cittadini di fronte allo Stato, dall'altro è titolare di una funzione che l'attuale ordinamento politico ed economico della nostra società riconosce essenziale ed insostituibile.

Il Consiglio ritiene che nessuna risoluzione di problemi particolari riuscirebbe, alla lunga, feconda se non si tenessero costantemente presenti i principi fondamentali dello Stato nel quale ci troviamo ad operare; che è una Repubblica democratica, fondata sui valori, sanguinosamente riscattati, di libertà ed eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Partendo da questa consapevolezza, sembra al Consiglio che sia atteggiamento responsabile quello di riconoscere che in troppi aspetti il vigente sistema fiscale è ben lontano da un'effettiva giustizia tributaria; ma, insieme, di protestare nei modi più efficaci perché le necessarie riforme non vengano di fatto a vulnerare principi che sono vitali per la sopravvivenza delle libere professioni.

Giacchè — merita ripeterlo — proprio di questo si tratta. Le libere professioni, e l'avvocatura in particolare, debbono confrontarsi con la rapidissima evoluzione della società nella quale e per la quale vivono. La trasformazione delle strutture sociali ed economiche precede quella della tradizionale funzione dell'avvocato; così che lavoro, prestigio sociale, ed infine possibilità di reddito, ne risultano compressi ed appiattiti.

Per questo il Consiglio ha attivamente favorito, o addirittura promosso, responsabili collegamenti non solo con altri Ordini forensi, ma anche con altri Collegi, Ordini ed Associazioni professionali, convinto che una azione organica ed unitaria, fondata sulla difesa dei principi giusti ed irrinunciabili, ha maggiori possibilità di successo che non agitazioni emotive o proclamazioni ultimative, destinate per loro natura ad esaurirsi presto.



Nè è sembrato al Consiglio di arrogarsi, ciò facendo, poteri che non gli spetterebbero. È vero che la legge del 1933 definisce i compiti del Consiglio in modo ristrettamente corporativo, secondo i principi del regime allora vigente, ma la legge del 1944, e poi soprattutto la Costituzione, hanno introdotto principi di libertà e democraticità che naturalmente sono preminenti, e che debbono dare sostanza e colore ad un'azione del Consiglio aperta ai problemi del tempo, anche se non identificabile con finalità di carattere strettamente sindacale. L'Assemblea degli iscritti, organo dell'Ordine forense, riconosciuto anche se non regolato dalla legge, è stata riunita con una frequenza assolutamente eccezionale: quattro assemblee compresa l'odierna (2, 8, 12 febbraio e 2 marzo) testimoniano della vivacità del dibattito.

Resta di positivo che la classe forense ha partecipato appassionatamente, e per una volta anche in gran numero, ad un dibattito che la coinvolge, ed ha espresso una molteplicità di proposte e critiche dalle quali si tratta oggi di trarre indicazioni conclusive.

Il Consiglio ha ritenuto, nella non sempre agevole valutazione della volontà assembleare, di coltivare, come dettosi, la via dell'unione con gli altri Ordini e Collegi professionali di tutta la regione, per una concorde agitazione non settoriale; ha ritenuto altresì che lo stato di agitazione non dovesse essere drammatizzato mentre il Comitato Nazionale dei liberi professionisti trattava a Roma con esponenti del Governo e del Parlamento; ottenendo qualche successo benchè insufficiente; ha ritenuto infine che la conoscenza e lo studio dei reali termini delle proposte governative dovessero essere adeguatamente approfondite.

Il Consiglio ritiene che questa linea debba essere seguita e difesa: ma anche che debba essere rafforzata con l'apporto della vigile comprensione e collaborazione di tutti i Colleghi. »

#### **La discussione e le deliberazioni.**

Alla lettura della precedente relazione del Consiglio (fatta dall'avvocato Piero Valenza che, come vice-presidente del Consiglio ha presieduto l'assemblea su designazione del Presidente avv. Salvatore Mauceri, intervenuto ma in precarie condizioni di salute) hanno fatto seguito vari interventi; nell'ordine, hanno preso la parola i colleghi Giorgio Barbieri, Arnaldo Bartolini, Lodovico Borgatti, Piero Ballarini, William Savoia, Piero Lolli, Elvio Fusaro, Vincenzo Laurita, Federico Ercolani, Achille Melchionda.

Sono state quindi presentate quattro mozioni conclusive, sulle quali i presenti hanno espresso il voto per appello nominale. Ecco il testo delle mozioni ed i risultati delle votazioni.



*Mozione presentata dall'avv. Piero Ballarini ed altri*

« Il Sindacato chiede all'Assemblea di esprimere il suo voto sulla approvazione del deliberato 26 febbraio 1971; demandando al Consiglio dell'Ordine di fiancheggiare — nei limiti delle sue funzionali competenze — l'operato del Sindacato ».

votanti: 106

favorevoli 43; contrari 18; astenuti 45

*la mozione è stata approvata*

\* \* \*

*Mozione presentata dall'avv. Giorgio Barbieri ed altri*

« L'Assemblea non approva l'operato del Consiglio relativamente alle forme di lotta ».

votanti: 102

favorevoli 28; contrari 54; astenuti 20

*la mozione è stata respinta*

\* \* \*

*Mozione presentata dall'avv. Achille Melchionda ed altri*

« L'Assemblea degli avvocati e procuratori di Bologna; ritenuta la necessità di creare un movimento il più possibile compatto, unitario ed esteso, comprensivo di tutte le libere professioni; dà mandato al Consiglio dell'Ordine di proseguire l'attività intesa alla costituzione di una « Federazione regionale interprofessionale », con la partecipazione di tutti i Consigli ed i Sindacati, in vista della creazione di una « Federazione nazionale interprofessionale », per il conseguimento delle finalità di difesa delle libere professioni, sia nel campo fiscale che in ogni altro campo dell'esercizio professionale; scegliendo a tal fine i mezzi ed i tempi di attuazione delle forme di resistenza e di lotta ».

votanti: 103

favorevoli 53; contrari 22; astenuti 28

*la mozione è stata approvata*

\* \* \*

*Mozione presentata dall'avv. Mario G. Leone ed altri*

« L'Assemblea Straordinaria degli avvocati e procuratori di Bologna, esaminati

— la proposta di legge, attualmente in esame al Parlamento, con la quale si vuole annientare i liberi professionisti colpendo i loro redditi di lavoro con aliquote di imposte stabilite per i redditi di capitale;



— il progetto di emendamenti inviato dal Collegio dei Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri ad ogni parlamentare, contenente le indicazioni per attuare una equa riforma senza strangolare i liberi professionisti, progetto che finora non è stato preso in alcuna considerazione;

preso atto

delle decisioni di altri Ordini d'Italia dirette a prorogare per protesta sine die l'astensione da qualsiasi attività giudiziaria;

rilevato

che la totale astensione da ogni attività giudiziaria determinerebbe irreparabili pregiudizi per i clienti, così venendo ad intaccare il rapporto fiduciario di mandato, cardine dell'attività forense; che quotidianamente la intera classe forense è soggetta a sopportare nell'interesse della collettività oneri gravosi e, in totale spregio all'art. 36 della Carta Costituzionale, gratuiti;

che tali prestazioni non remunerate, richieste solo agli avvocati e ai procuratori, costringono gli stessi a sempre più gravi sacrifici, come sempre a più gravi sacrifici li costringe il crescente disservizio della Giustizia al quale governo e parlamento sono totalmente insensibili;

che gli avvocati e i procuratori sono decisamente stanchi di svolgere funzioni gratuite nell'interesse di una collettività i cui rappresentanti parificano fiscalmente il loro guadagno al reddito di capitale, e così ne disconoscono ogni operatività lavorativa

ha deliberato

- 1° Avvocati e procuratori si asterranno dal rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero presso tutte le Preture della circoscrizione del Tribunale di Bologna;
- 2° La difesa d'ufficio verrà assunta e svolta in forza della legislazione vigente e secondo i canoni della medesima: quando l'avvocato od il procuratore verranno officiati in udienza chiederanno termine per la difesa onde evitare il disagio di un convulso esame delle carte processuali e di un improvviso e breve colloquio con l'assistito;
- 3° Qualunque valida ragione di salute o professionale (partecipazione ad udienze civili, accesso a Uffici, impegni di natura lavorativa in precedenza presi etc.) verrà formalmente eccepita — con richiesta di puntuale verbalizzazione — quale « giustificato motivo » per ottenere la propria sostituzione quale difensore di ufficio: ciò onde evitare che la difesa di ufficio pregiudichi i legittimi interessi lavorativi del professionista;



- 4° L'avvocato e il procuratore nella difesa di ufficio di ogni « non abbiente » indirizzerà lo stesso al capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa, affinché questi stabilisca — con tutte le formalità del R. D. 30 - 12 - 1923 n. 3282 — se l'imputato versa effettivamente nelle condizioni di essere difeso gratuitamente, e prenda quindi i provvedimenti del caso;
- 5° In materia civile l'avvocato e il procuratore si asterrà dal redigere qualunque atto (verbale di udienza etc.) la cui compilazione non sia ad esso funzionalmente demandata;
- 6° In materia civile e commerciale l'avvocato e il procuratore rifiuterà qualsiasi incarico (tutele, curatele, curatele fallimentari, assistenze attive e passive ai fallimenti etc.) che non sia sufficientemente ed adeguatamente remunerato;
- 7° Ogni avvocato e procuratore che eserciti nell'interesse della Giustizia altre funzioni gratuite (Vice Pretore, Componente del Tribunale dei Minorenni, Giudice Conciliatore, Membro della Commissione del Gratuito Patrocinio di Commissioni Tributarie etc.) darà con lettera raccomandata le proprie dimissioni: ed il Consiglio dell'Ordine provvederà materialmente ad inoltrare le stesse, simultaneamente, alle autorità competenti;
- 8° Il Consiglio dell'Ordine procederà disciplinarmente nei confronti dell'avvocato o del procuratore che, approfittando dell'osservanza di un collega alla presente deliberazione assembleare, agisca scorrettamente e contro i dovuti canoni deontologici, e così determini pregiudizio alla controparte.  
L'agitazione, come sopra articolata, si protrarrà ad oltranza, fino a quando non verranno accolti in sede legislativa gli emendamenti proposti ».

votanti: 103

favorevoli 41; contrari 50; astenuti 12

*la mozione è stata respinta*



## Le conclusioni.

L'Assemblea ha dunque approvato due mozioni, di facile coordinamento: esse mirano infatti a demandare tanto al Sindacato quanto al Consiglio di proseguire l'attività intesa alla creazione di una Federazione interprofessionale (con la partecipazione sia dei Sindacati che dei Consigli professionali); anzitutto a livello regionale, successivamente su scala nazionale.

È cioè prevalsa la convinzione, responsabile e dignitosa, che non tanto le agitazioni protestatarie, quanto il dialogo costruttivo con il potere legislativo potranno fare trovare la via giusta: quella che non pretende di impedire al Paese di darsi una nuova struttura fiscale unitaria, ma che esige il rispetto delle esigenze vitali dell'esercizio professionale e l'attuazione della eguaglianza contributiva per tutte le categorie dei cittadini.

Su questa via è stato impegnato il prossimo operato del Consiglio.

Ma non basta. Vi è il rischio, reale ed incombente, che la ricerca del dialogo costruttivo e responsabile sia, in altre sedi, frainteso e cioè qualificato come segno di debolezza e, peggio, di qualunquismo. Ripetutamente la « Commissione dei nove », che in seno alla Camera dei Deputati si occupa della riforma fiscale, ha assicurato che opportuni emendamenti all'originario disegno di legge governativo attenueranno le disposizioni di legge che più sembrano colpire le libere professioni. Se le promesse non saranno rispettate, se la Camera dei Deputati non modificherà il disegno di legge, non ci si attenda poi dai liberi professionisti altra comprensione o altro « dialogo ». Se non si vuole un dialogo ma una lotta, non ci rimarrà che adeguarci.



## Costituita l'Unione Interprofessionale Emilia-Romagna.

Proseguendo una iniziativa che già si era palesata utilissima ed improrogabile fin dall'inizio della agitazione dei liberi professionisti, e confortato dal voto assembleare del 2 marzo, il Consiglio di Bologna ha delegato gli avvocati Piero Valenza e Francesco Berti Arnoaldi Veli in seno al comitato esecutivo espresso da tutti i liberi professionisti della nostra Regione, per la costituzione di una Federazione interprofessionale regionale. Del comitato esecutivo facevano parte: il Dott. Alfonso Venturi, per l'Ordine dei dottori commercialisti; il Dott. Raffaele Fuzzi, per il Sindacato dei dottori commercialisti; il Dott. Giulio Filiberti, per l'Ordine dei notai; il Dott. Emilio Vivaldi, per il Collegio dei ragionieri; il Rag. Alberto Romani, per il Sindacato dei ragionieri; il Dott. Mario Zucchini, per il Collegio dei Veterinari; il Geom. William Balboni, per l'Ordine dei geometri; il Dott. Marcello Tarabusi, per l'Ordine dei Medici; il Dott. Tommaso Paulin, per l'Ordine dei Farmacisti. Alla costituenda Federazione avevano però già aderito numerosi altri Ordini, Collegi e Sindacati.

Il 6 marzo 1971 il comitato esecutivo ha approvato il seguente

### S T A T U T O

#### 1) *Denominazione.*

L'Associazione ha nome Unione Interprofessionale Emilia-Romagna.

#### 2) *Sede.*

L'Unione ha sede in Bologna, presso il Consiglio dell'Ordine Forense.

#### 3) *Scopo.*

L'Unione ha lo scopo di promuovere e coordinare le azioni necessarie od opportune per la difesa delle libere professioni come elemento insostituibile in una società libera e democratica.

#### 4) *Associati.*

Possono far parte dell'Unione gli organismi che rappresentino i liberi professionisti dell'Emilia-Romagna, quali, Ordini, Collegi, Associazioni, Sindacati.

#### 5) *Organi dell'Unione.*

Sono organi dell'Unione: l'assemblea degli Associati, il Comitato direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.



6) *Assemblea.*

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno anche su richiesta di associati.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Spetta all'Assemblea di:

- a) nominare il Comitato Direttivo;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvare i bilanci, determinando i contributi dovuti agli associati;
- d) stabilire le direttive per l'azione dell'Unione;
- e) aderire ad associazioni e federazioni di carattere nazionale.

7) *Comitato Direttivo.*

Il Comitato Direttivo è composto di cinque Membri, appartenenti ad almeno quattro categorie professionali diverse; e nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate.

Spetta al Comitato Direttivo di deliberare su tutte le materie che non sono espressamente riservate all'assemblea.

Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza ed il voto della maggioranza dei suoi Membri.

I Membri del Comitato Direttivo durano in carica un anno, e sono rieleggibili.

8) *Presidente.*

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Unione di fronte ai terzi.

9) *Revisori dei conti.*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre Membri.

10) *Patrimonio sociale.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti dei contributi fissati dall'assemblea di anno in anno.

\* \* \*

**L'importanza dell'Unione Interprofessionale e l'incidenza che potrà avere, anche per l'avvenire, per la difesa delle libere professioni, emerge con chiarezza dal primo comunicato emesso dall'Unione stessa, e che di seguito pubblichiamo.**



Sembra, in definitiva, che l'iniziativa dei liberi professionisti della nostra Regione meriti essere additata a tutti i colleghi italiani; se in tutte le Regioni si farà altrettanto, l'Unione potrà rapidamente elevarsi a rango di effettiva forza nazionale: i 450.000 liberi professionisti italiani non saranno più abbandonati a loro stessi, e rappresenteranno veramente una categoria, non settoriale, tutt'altro che corporativistica, cementata da interessi e doveri comuni.

Gli scopi che i liberi professionisti si sono ripromessi di conseguire colla deliberazione presa nella riunione del 22 febbraio 1971, possono essere così sintetizzati:

- 1) Innanzitutto, necessità di creare un organismo unitario per la rappresentanza dei liberi professionisti. Questa unione tra professioni, spesso molto diverse, può naturalmente essere fondata solo sul riconoscimento e la difesa del carattere essenziale delle libere professioni che in quanto tali, hanno una funzione insostituibile nell'attuale ordinamento politico ed economico della nostra società: cioè, fino a quando saranno da un lato riconosciute le libertà di lavoro, riunioni, ecc. (v. Costituzione) e dall'altro la libertà di iniziativa economica, i diritti di proprietà e di lavoro autonomo.

Su questa piattaforma, i liberi professionisti pensano che la difesa della libera professione si risolva sostanzialmente nella tutela del cittadino, in uno Stato libero e democratico.

- 2) I liberi professionisti nella lotta che hanno intrapreso per ottenere eque modifiche al progetto di legge relativo alla riforma tributaria vengono da una parte notevole dell'opinione pubblica considerati come incorreggibili evasori. Considerazione errata perché i liberi professionisti, consci delle responsabilità su di loro gravanti per le funzioni che esercitano, non hanno mai inteso contestare i principi sui quali il legislatore ha dichiarato di fondare la progettata riforma; principi che tendono alla riduzione del numero delle imposte con conseguente semplificazione del sistema tributario, nonché alla creazione di rapporti di reciproca fiducia fra Organi tributari e contribuenti e di equità distributiva degli oneri di imposta.

I liberi professionisti però ritengono che il trattamento loro riservato dal progetto di legge in esame, realizzi soltanto la prima delle tre finalità suddette, non le altre due a proposito delle quali lamentano anzitutto i gravi danni che dall'applicazione delle norme contenute nel progetto deriverebbero certamente ai cittadini in quanto propri clienti.

- a) È essenzialmente a difesa del cittadino il segreto professionale, che tutela interessi non solo patrimoniali, ma molto spesso di delicatissima natura personale.

I professionisti non vogliono approfittare del segreto professionale per coprire delle evasioni fiscali, e per questo sono disposti ad accettare l'obbligatorietà della tenuta di un bollettario, colle garanzie di segretezza nell'interesse del cliente: ma non possono accettare a nessun patto il principio dell'accessibilità a carte, fascicoli e documenti di studio da parte degli Organi tributari; e chiedono che tali possibili interventi siano espressivamente vietati con una positiva norma legislativa.



- b) È pure a difesa del cittadino che i liberi professionisti hanno levato una ferma protesta contro la progettata imposta sul V.A. (I.V.A.) la quale verrebbe, per il meccanismo di traslazione fiscale previsto dalla legge, a gravare unicamente sui clienti; col risultato di un aumento dei costi di servizi essenziali dei quali (come per esempio la giustizia), già oggi si lamenta l'eccessivo fiscalismo e la onerosità.
- c) I professionisti poi ritengono non rispondente a criteri di giustizia tributaria l'assoggettamento dei redditi professionali all'imposta patrimoniale prevista dal progetto di riforma in discussione al Parlamento: esso crea una significativa disparità di trattamento tra i redditi derivanti da lavoro dipendenti e quello derivanti da lavoro autonomo. In entrambi i casi, il fatto fondamentale che è alla base della produzione del reddito, è il lavoro umano, non l'impiego di capitali.
- d) Infine, la determinazione delle spese deducibili non può essere affidata ad una percentuale presunta, ma deve essere determinata in base ad elementi certi: solo così potendosi instaurare un sistema di fiducia tra il professionista contribuente ed il Fisco. In caso diverso, vi sarebbero accertamenti vincolanti in un senso solo (determinazione del reddito lordo), non anche nel senso dell'accertamento degli oneri e spese detraibili.

### **Due giorni di astensione dalle udienze in tutta Italia.**

Il Comitato interregionale dei Consigli dell'Ordine Forense, riunitosi a Roma il 12 marzo, constatata la minaccia, da più parti riferita, di una sollecita approvazione del disegno di legge della riforma tributaria, senza nessuna modifica rispetto alle istanze avanzate dal nostro Ordine, ha all'unanimità invitato tutti Consigli italiani a disporre l'astensione dalle udienze, in segno di protesta, per i giorni 18 e 22 marzo. Il Consiglio di Bologna, unitamente a quelli dell'Emilia-Romagna, forte del mandato conferitogli dalla recente assemblea, si è solidalmente uniformato. La decisione è stata portata a conoscenza dei Colleghi attraverso un comunicato diramato alla stampa cittadina e mediante l'affissione, nel Palazzo di Giustizia, del seguente manifesto:

**I Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia e Romagna, riunitisi in Bologna il 15 marzo 1971, all'unanimità hanno deliberato di uniformarsi alle decisioni del Comitato Nazionale di Agitazione degli Ordini Forensi del 12 marzo 1971, sotto riportate. E pertanto**

#### **i n v i t a n o**

**i colleghi ad astenersi dalle udienze e da ogni altra attività nei giorni giovedì 18 e lunedì 22 marzo 1971.**



Il Comitato nazionale di agitazione degli Ordini Forensi, istituito dalla Assemblea dei Consigli Forensi d'Italia il 27 febbraio 1971, riunitosi a Roma il 12 marzo 1971, con la presenza dei rappresentanti regionali;

esaminato l'iter della legge di riforma tributaria in discussione avanti alla Camera dei Deputati;

ritenuto che finora non hanno trovato accoglimento le legittime istanze della categoria, la quale riafferma che i professionisti forensi non intendono in alcun modo sottrarsi a un giusto sistema di accertamento tributario, ma lottano affinché la riforma salvaguardi la tutela del segreto professionale e assicuri il trattamento del reddito professionale come reddito di puro lavoro;

#### f o r m u l a

la più vibrata protesta contro la discriminazione fiscale a danno della libera professione che si vuole assoggettare, anche con la estensione alle categorie professionali dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, a un carico tributario senza riscontro nei confronti delle altre categorie di lavoratori;

#### p r o c l a m a

l'astensione generale dalle udienze e da ogni altra attività nei giorni di giovedì 18 e lunedì 22 marzo 1971, invitando tutti gli Ordini e singolarmente i colleghi a unirsi compatti nell'azione intesa a denunciare alla pubblica opinione il soffocamento della libera professione attraverso lo strumento dell'oppressione fiscale e a ottenere che Governo e Parlamento attuino nei confronti dei professionisti un trattamento tributario improntato a giustizia e uguaglianza nel rispetto dei principi costituzionali;

#### r i s e r v a

l'adozione delle ulteriori forme e modalità di agitazione, anche in accordo con le altre categorie professionali.

Una « intervista » col Prof. Furio Bosello.

Della riforma tributaria, dei pericoli (o dei danni?) che comporterà per i liberi professionisti, si è parlato e si parlerà molto. Forse non sempre, però, con la dovuta conoscenza dei reali problemi che vi sono connessi. Ci è parso opportuno, quindi, « intervistare » il Prof. Furio Bosello, incaricato di Scienza delle Finanze e Diritto finanziario nella Facoltà di



Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ringraziamo vivamente il Prof. Bosello che con tanta cortesia e chiarezza ha aderito a questa iniziativa.

*Prof. Bosello, in quale misura è prevedibile che l'I.V.A., secondo il disegno di legge all'esame del Parlamento, influirà sugli oneri fiscali a carico dei liberi professionisti e degli avvocati in particolare?*

Impossibile fare previsioni, almeno fino a quando non saranno rese note quali prestazioni professionali verranno assoggettate ad imposta e non si conoscerà l'aliquota. Tuttavia si può dire fin d'ora che per le prestazioni rese nei confronti di persone o enti soggetti all'imposta non si verificherà alcun inconveniente: infatti i soggetti in questione potranno detrarre l'I.V.A. corrisposta ai professionisti dall'I.V.A. dovuta per la loro attività. Da notare che — anche se ciò dovesse avvenire con criteri forfetari — gli stessi professionisti potrebbero detrarre dall'I.V.A. che grava sulle loro prestazioni (e che verrà integralmente rimborsata dai clienti), l'I.V.A. assolta a monte (cancelleria, energia elettrica, ecc.).

In altri termini, l'I.V.A. è una imposta che grava (di regola) soltanto sul consumatore finale del bene o del servizio.

*Ritiene quindi fondate le proteste dei liberi professionisti contro la progettata introduzione dell'I.V.A. in luogo dell'I.G.E.?*

A mio avviso sono infondate; ma si tratterà di vedere, come ho detto sopra — e qui mi riferisco particolarmente alle professioni forensi — se l'I.V.A. sarà dovuta anche per le prestazioni rese nei confronti di chi non è soggetto ad imposta. In tal caso, se l'aliquota fosse elevata, un certo fondamento potrebbe esserci. Ma non dimentichiamoci che l'introduzione dell'I.V.A. ci è imposta, fra l'altro, da precisi obblighi comunitari.

*Le sembra, peraltro, fondata l'avversione dei liberi professionisti alla progettata applicazione, anche ad essi, della imposta patrimoniale?*

L'imposta patrimoniale — o per l'esattezza, sui redditi patrimoniali — ha la funzione di attuare una discriminazione qualitativa dei redditi. Applicare una imposta sui redditi patrimoniali a redditi di lavoro è, prima ancora che una ingiustizia, una colossale irrazionalità.

*Si teme, dai liberi professionisti, una violazione del segreto professionale, come conseguenza della necessità di accertamento da parte degli organi della Polizia Tributaria. È fondato, a Suo parere, questo timore?*



Può esserlo: dipenderà, in concreto, dalla disciplina legislativa che verrà attuata. Io penso che si possano conciliare le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria — e non dimentichiamo che se si vuole giungere ad un accertamento analitico dei redditi non si può fare a meno di attribuire dei seri poteri agli organi accertatori — e il rispetto del segreto professionale.

*Quale sistema, a Suo avviso, potrebbe da un lato garantire il segreto professionale, e dall'altro lato offrire una certa obiettività nell'accertamento?*

Penso che la strada migliore sia quella di vietare all'Amministrazione, nel modo più rigoroso, di diffondere gli elementi che acquisisce. Il che è poi quanto dispongono già sia l'art. 36 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639 e sia l'art. 47 del Testo Unico sulle imposte dirette.



## IL DISEGNO DI LEGGE SUL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

### UN ALTRO COLPO ALLA LIBERA PROFESSIONE

Non appena avuta notizia della approvazione, da parte del Senato, del Disegno di Legge sul patrocinio statale dei non abbienti, il Consiglio di Bologna si è riunito d'urgenza per esaminarne il testo, rilevando quale gravissimo pericolo esso comporti per la nostra libera professione, qualora riporti la definitiva approvazione da parte anche della Camera dei Deputati.

Al termine della riunione, è stato approvato il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna riunitosi il 31 marzo 1971;*

##### *e s a m i n a t o*

il Disegno di legge n. 323 sulla « **Istituzione del patrocinio statale dei non abbienti** » nel testo approvato, in sede redigente, dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere) del Senato della Repubblica, e comunicato alla Presidenza del Senato stesso in data 4 marzo 1971;

##### *r i l e v a t o*

che tale Disegno di legge n. 323 prevede fra l'altro, per quanto concerne la difesa del non abbiente:

1) « la *vigilanza* sulla difesa dei non abbienti » da parte del Magistrato competente a conoscere del merito del procedimento (art. 4);

2) il giudizio di ammissione al patrocinio statale, in materia penale, soltanto da parte del Magistrato istruttore o giudicante, con riferimento al procedimento di cui si tratta (art. 6);

3) il *diritto unilaterale* della parte interessata a designare un difensore di fiducia (art. 15, comma 1°), ed a provocare successivamente la sostituzione mediante abnormi mezzi di denuncia e di controllo (art. 15, comma 4° e 5°), con conseguente *obbligo* del difensore di accettare la designazione, *salvo l'onere* di motivare una eventuale riconsuazione (art. 17);

4) il giudizio del magistrato, competente per lo specifico procedimento, sia sui motivi di riconsuazione della designazione (art. 17) e sia sulla liquidazione delle competenze (art. 22);

##### *c o n s i d e r a t o*

che il Ministro di Grazia e Giustizia proponente del predetto Disegno di Legge n. 323, non ha ritenuto di richiedere un preventivo parere del



Consiglio Nazionale Forense nonostante il dettato dell'art. 14 del D.L.L. 27 novembre 1944 n. 382 e successivo D.L.P. 21 giugno 1946 n. 6;

che, ove ciò avesse fatto, sarebbe stato informato dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, che il tema di una nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti è fra quelli che saranno espressamente esaminati e dibattuti nel prossimo XI Congresso Nazionale Giuridico Forense, che avrà luogo a Cagliari dal 23 al 29 settembre 1971, in armonia e stretta connessione con l'auspicata riforma dell'ordinamento professionale, vanamente sollecitata dagli Ordini Forensi da circa un ventennio;

che la progettata disciplina del patrocinio dei non abbienti, di cui al Disegno di Legge n. 323, *incide* profondamente sulla essenza della libera professione, tanto da introdurre delicatissimi problemi nell'esercizio professionale, assolutamente inscindibili dalla riforma dell'intero ordinamento professionale;

che la suddetta progettata disciplina del patrocinio dei non abbienti è gravemente e irreparabilmente *lesiva della dignità, della indipendenza, della libertà* dell'esercizio professionale degli avvocati e procuratori, ove in particolare si osservi che:

A) l'obbligo imposto all'avvocato di accettare, per qualsiasi causa, come cliente chi lo abbia designato, esclude il rapporto fiduciario bilaterale che sta a fondamento del mandato professionale. Né può temperare questa grave conseguenza la possibilità data all'avvocato di rifiutare l'incarico con motivate giustificazioni, perché vi sono ragioni di coscienza che spesso non possono e non debbono, nell'interesse stesso della parte, essere rese di pubblica ragione, tanto meno allo stesso magistrato competente a giudicare nei confronti della parte interessata;

B) l'esercizio dell'attività dell'avvocato viene posto sotto il controllo dei medesimi magistrati presso i quali pende la causa, e che sono competenti tra l'altro anche a disporre l'eventuale sostituzione del difensore. E ciò da un lato menoma e pregiudica la libertà ed il prestigio della difesa, fino ad ora assicurati; mentre d'altro lato appare in aperto contrasto con la posizione del giudice, che deve restare di imparzialità ed estraneità rispetto alla difesa delle parti, come è stata sino ad oggi ed è tuttora nel nostro sistema, a garanzia di giustizia nello svolgimento del processo;

*ritenuto infine*

che grave pregiudizio e sostanziale offesa per tutti gli avvocati e procuratori è da ravvisarsi nel fatto che sono del tutto ignorati ed esautorati i Consigli degli Ordini Forensi, il cui intervento nella materia in esame non è stato nemmeno considerato (a differenza di quanto prevedeva il Disegno di legge n. 653 di iniziativa del Senatore Tropeano ed altri);



che degno di particolare rilievo e plauso appare il voto contrario al Disegno di legge n. 323, coerentemente enunciato dal Senatore avv. prof. Alfonso Tesauro;

#### FA VOTI

I) perché si soprasseda da parte degli Organi parlamentari alla approvazione definitiva del citato Disegno di legge n. 323 onde consentire al Consiglio Nazionale Forense ed al prossimo Congresso Nazionale Giuridico Forense un approfondito esame del tema e la formulazione di precise proposte e di concreti emendamenti in un contesto unitario della riforma dell'intero ordinamento professionale;

II) perché — quanto meno — siano introdotti sostanziali emendamenti al Disegno di legge, così disciplinando diversamente l'investitura e la costituzione del rapporto fiduciario di mandato professionale, abolendo qualsiasi ingerenza della Magistratura nell'esercizio della libera professione dell'avvocato e del procuratore, introducendo e conservando anche per il patrocinio statale dei non abbienti la istituzionale vigilanza dei competenti Consigli degli Ordini Forensi, sia per l'ammissione degli interessati a tale patrocinio, sia per la sorveglianza disciplinare e funzionale dei propri iscritti e sia per la liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti ai difensori;

#### *dispone*

che il presente Ordine del giorno sia inviato:

- al Presidente della Repubblica,
- al Presidente della Corte Costituzionale,
- al Presidente del Senato della Repubblica,
- al Presidente della Camera dei Deputati,
- al Presidente del Consiglio dei Ministri anche quale Ministro di Grazia e Giustizia ad interim,
- al Consiglio Nazionale Forense,
- alle Segreterie nazionali dei Partiti politici,
- ai Consigli degli Ordini Forensi d'Italia.



## CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

### A PROPOSITO DELLE PENSIONI A FAVORE DEGLI AVVOCATI

Dall'esame dei dati forniti dalle relazioni della nostra Cassa Nazionale di Previdenza è risultato che negli anni 1970-1971 la differenza tra le uscite e le entrate è di circa 4 miliardi per ciascuno dei due anni, differenza che incide direttamente sull'ammontare delle riserve con conseguente diminuzione del reddito patrimoniale. Tale differenza, ove non si prendessero al riguardo provvedimenti, sarebbe destinata ad aumentare negli anni venturi sia per la diminuzione delle rendite patrimoniali derivanti dalla riduzione delle riserve, sia per l'aumento del numero dei pensionati per anzianità, non essendo ancora stato raggiunto il periodo di stabilità delle pensioni che aumenterà notevolmente nel prossimo futuro.

Tale squilibrio fra entrate ed uscite è stato determinato dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n. 991 colla quale, senza tenere conto dei suggerimenti della nostra Cassa, si addivenne ad un aumento medio del 40 % circa delle pensioni con un aumento del solo 50 % dei contributi. A peggiorare la situazione occorre notare che la predetta legge, per quanto riguardava le pensioni di invalidità, riduceva dal 70 al 60 per cento il grado di invalidità ed aboliva per la concessione della pensione il requisito della cancellazione dall'albo, previsto dalla legge precedente.

Ciò ebbe per effetto la presentazione di 800 domande di pensionamento in un solo anno, in confronto alle 50 circa, presentate in media negli anni precedenti.

Tenuto conto di tutto ciò, la previsione per 5 anni futuri sarebbe stata della distruzione completa delle nostre riserve ascendenti tra titoli, immobili e contanti a circa 28 miliardi.

Appariva quindi urgente ricorrere a provvedimenti diretti a diminuire le uscite e ad aumentare le entrate, provvedimenti che solo in piccola parte potevano essere affrontati dagli Organi della Cassa, ma che per la parte sostanziale non potevano che essere disposti da una nuova legge.

I provvedimenti più importanti adottati dal Comitato dei Delegati sono stati i seguenti:

a) invito diretto a tutti i Consigli degli Ordini ad una sorveglianza rigorosa sulla tenuta degli albi, al fine di eliminare da essi tutti coloro che



per incompatibilità o per altri motivi, avessero perduto il diritto dell'iscrizione;

b) invito ai Consigli degli Ordini ed ai Magistrati capi servizio, ai Cancellieri ed ai competenti Funzionari amministrativi ad una rigorosa sorveglianza sull'applicazione dei Ciceroni ed intensificazione dei controlli al riguardo predisposti;

c) invito alla Giunta amministrativa di attenersi per quanto riguarda l'accertamento del requisito della continuità dell'esercizio professionale richiesto per la concessione della pensione, a criteri rigorosi emersi dalla lunga discussione intervenuta sull'argomento in varie sedute del Comitato;

d) statuizione di rigorose norme per l'accertamento dei requisiti previsti per la concessione della pensione di invalidità.

Il Comitato dei Delegati si è però soprattutto preoccupato di provocare l'approvazione di un disegno di legge che assicuri un aumento di entrate non inferiore ai sei miliardi annui prendendo accordi coi parlamentari che dovrebbero presentarlo, disegno di legge ispirato ai seguenti principî:

a) determinazione più rigorosa del requisito di continuità dell'esercizio professionale;

b) ripristino della vecchia norma relativa alla concessione della pensione di invalidità (diminuzione non inferiore al 70 % - cancellazione dall'Albo);

c) aumento dei contributi personali senza alcuna riduzione per pensionati iscritti agli albi;

d) aumento di tutti i contributi oggettivi e soggettivi;

e) riduzione delle pensioni di anzianità e di invalidità di L. 20.000 al mese, ed aumento delle pensioni indirette da L. 80.000 a L. 100.000.



### CONSEGNATO IL PREMIO JACCHIA

Nella sede del Consiglio, alla presenza della sig.ra Anna D'Aiutolo, vedova del compianto Avv. Mario Jacchia, e del nipote Avv. Mario Jacchia, il Presidente Avv. Salvatore Mauceri ha consegnato al Dott. Proc. Ettore Casadei, di Forlì, la somma corrispondente al premio che si intitola all'illustre collega scomparso.

L'Avv. Mauceri ha ricordato con commosse parole la figura dell'Avv. Mario Jacchia, sottolineandone le doti di giurista capace e colto, ma ancor più quelle di patriota ed eroe della Resistenza; ha altresì rammentato che il « premio Jacchia » — conferibile ogni anno al miglior classificato negli esami di procuratore legale nel Distretto della nostra Corte d'Appello, e quest'anno ammontante a L. 200.000 — è nato da una iniziativa dei Collegi dello scomparso, avv.ti Sergio Neppi e Ferdinando Rozzi, oltretutto della consorte dell'Avv. Jacchia.

Il Dott. Proc. Ettore Casadei, nell'esprimere la propria gratitudine, ha detto di avere particolarmente apprezzato il significato di questo premio, consistente soprattutto nell'incoraggiamento che ne deriva a chi si affaccia alla nostra professione forte di sacrifici e di studi; il giovane collega ha cioè rimarcato come la prima dote di un avvocato ha da essere la preparazione tecnica.

Allo scrutinio finale degli esami del 1970 i cinque primi classificati sono risultati:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| ETTORE CASADEI    | con punti 67,2/5 su 80  |
| LUIGI STORTONI    | con punti 67 su 80      |
| MANLIO MARCEDDU   | con punti 65,1/5 su 80  |
| GIULIANA ROCCA    | con punti 63,3/5 su 80  |
| GIULIANI BOMBARDA | con punti 62,1/5 su 80. |